



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL VENETO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

**Requisitoria del Procuratore regionale
Ugo Montella**

VENEZIA, 4 MARZO 2022



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL VENETO

**INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO
2022**

**Requisitoria del Procuratore regionale
Ugo Montella**

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce la sede naturale per raccogliere le riflessioni sull'effettività degli istituti e degli strumenti utilizzati dalla Giustizia contabile e per "rendere conto" alla Comunità veneta dei risultati conseguiti da questa Procura nel 2021, a tutela dell'integrità e della economicità nella gestione dei bilanci pubblici e dell'efficienza amministrativa.

Nei ristretti tempi assegnati cercherò di offrire spunti di comune riflessione sulla funzione della Procura contabile e di rappresentare quelle che saranno le linee di indirizzo della sua azione anche alla luce delle fattispecie di danno più significative oggetto dell'azione della Procura veneta.

LEGALITA', LEGITTIMITA' ED ILLICEITA'

Ritengo necessario, al fine di far comprendere la specificità della funzione che il legislatore ha assegnato alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti, specificare alcuni concetti che spesso diamo per scontati, che si sovrappongono tra loro e che vengono spesso utilizzati, impropriamente, in modo indistinto e che invece conservano una loro specifica differenza.

Sovente si parla di comportamento illegale, illecito ed illegittimo accomunando i diversi termini.

Una condotta è illegale quando non rispetta la legge, intesa non in senso formale ma sostanziale. Con la locuzione di "legge" si devono intendere tutte le fonti normative anche di rango non legislativo. **Illegale**, pertanto, può essere tradotto come **contrario alla legalità**, cioè a tutto ciò che contribuisce a rendere la società conforme ai precetti dell'ordinamento giuridico.

Qualunque comportamento contrario a norme giuridiche è quindi illegale.

Il concetto è però ancora troppo generico. Un comportamento illegale è anche illecito? I due concetti sono sinonimi?

Una definizione di illiceità la troviamo nel Codice civile laddove (art. 1343 e 1418) vengono disciplinate le cause di nullità del contratto. La causa del contratto è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Le **norme imperative** sono quelle inderogabili, cioè quelle a cui non è possibile fare eccezione. Norma imperativa, ad esempio, è quella che statuisce la nullità di un contratto in assenza di accordo tra le parti; oppure, lo è una norma penale.

Per **ordine pubblico** si intendono i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ricavabili sia dalla legislazione vigente che dalla Costituzione. Ad esempio, un contratto che leda la dignità umana sarebbe nullo per contrarietà all'ordine pubblico; lo stesso potrebbe dirsi per una disposizione contrattuale che ponga un'intollerabile discriminazione razziale.

Il **buon costume** fa riferimento al complesso dei principi della **morale** sociale vigenti in un determinato momento storico. L'immoralità ha quindi conseguenze giuridiche: è immorale, ad esempio, il contratto stipulato per ottenere prestazioni sessuali in cambio di denaro.

In tutti i casi soprarichiamati la conseguenza è sempre la **nullità** del negozio giuridico.

La stessa nozione civilistica di illecito, come visto, fa riferimento, tra le altre, alla contrarietà a norme imperative; tra queste possiamo annoverare le norme penali e quelle amministrative corredate di una sanzione.

In questo caso si parla di **illecito penale o amministrativo**.

Volendo trarre una prima conclusione possiamo dire che nel concetto di illegalità rientrano tutti quei comportamenti contrari all'ordine pubblico, al buon costume e a norme imperative che, in ambito civilistico vengono colpiti dalla sanzione massima della nullità degli atti, in ambito amministrativo con l'applicazione di una sanzione amministrativa, in ambito penale (illeciti penali) con l'applicazione di una pena.

Ma nel concetto di illegalità rientra anche quello di illegittimità?

Anche nell'illegittimità si riscontra la contrarietà di un atto o di un comportamento a norme giuridiche. In realtà l'illegittimità deve però ricondursi solamente a quei casi in cui un atto, un provvedimento o anche un comportamento non siano conformi ad una procedura stabilita da fonti normative. In altre parole, è **illegittimo** ciò che non ha le qualità o le **condizioni** richieste dalle norme per essere riconosciuto giuridicamente valido. Ad esempio, un provvedimento è

illegittimo se emanato da un'autorità incompetente o scarsamente motivato.

Ma, pur in presenza di una violazione di norme, non definiremmo mai come illegale un atto amministrativo illegittimo perché adottato da una autorità incompetente o perché scarsamente motivato o, ancora, un contratto viziato da un vizio della volontà e quindi annullabile.

Ed infatti le conseguenze che l'ordinamento riconnette alla illegittimità sono ben meno gravi di quelle proprie della illiceità.

Innanzitutto, l'illegittimità è sanabile, non è in genere rilevabile d'ufficio dal giudice, deve essere opposta dagli interessati entro termini di decadenza ben determinati ed in genere molto brevi (si pensi ai termini di impugnazione degli atti innanzi al giudice amministrativo), decorsi i quali si parla di atto definitivo o inoppugnabile. La stessa autorità che ha emanato l'atto illegittimo può rimuoverlo solo in presenza di un interesse specifico alla sua rimozione ed entro un termine ben definito. L'illegittimità si può quindi definire come un fenomeno fisiologico del diritto, laddove invece l'illecito indica una patologia dell'agire.

Perché questa differenza laddove ci si trova comunque di fronte ad una violazione di norme giuridiche?

La risposta sta nel differente valore che l'ordinamento riconnette alle norme violate. La illiceità consiste nella violazione di principi fondamentali e morali inderogabili o di norme che regolano i rapporti tra individui nella società. L'illegittimità attiene invece alla violazione di regole procedimentali.

Se ne potrebbe allora dedurre che l'illegittimità non rientra nella nozione di illegalità, dovendo questa identificarsi esclusivamente con la illiceità.

Ciò però non è.

Laddove, infatti, l'illegittimità sia un fenomeno diffuso, non limitato ad un singolo comportamento o ad un singolo soggetto, ma coinvolga l'azione di un intero plesso organizzativo od amministrativo, laddove le illegittimità siano costanti e ripetute nel tempo, allora l'illegittimità da fenomeno fisiologico, diviene anch'essa patologica, indice di *mala gestio*, di sciatteria amministrativa, contrapposta al principio costituzionale di "Buona Amministrazione" e rientra a pieno titolo nel concetto di illegalità.

Ebbene l'azione di responsabilità promossa dalla Procura contabile non mira a perseguire la mera illegittimità delle singole azioni amministrative, dei singoli atti o comportamenti tenuti.

Essa piuttosto si colloca nella dimensione propria della illegalità.

L'ILLECITO CONTABILE

Ed infatti è illecito contabile il comportamento tenuto da soggetti in rapporto di servizio con una PA, lesivo di norme giuridiche e connotato da dolo o colpa grave che cagiona un danno al pubblico erario.

È quindi il danno il primo elemento con cui la Procura deve confrontarsi. Senza danno non c'è illecito.

Il comportamento lesivo di norme giuridiche cui quel danno è causalmente riconducibile viene in rilievo solo in un secondo momento.

Un comportamento produttivo di danno in violazione di norme giuridiche non è però ancora sufficiente per incardinare un'azione di responsabilità in quanto è necessario che esso sia connotato da dolo o colpa grave del suo autore.

Ebbene è questa la specificità dell'azione di responsabilità. Non un'azione volta a perseguire i dipendenti pubblici che sbagliano, ma tesa, da un lato a ristorare l'erario di un danno riconducibile ad un comportamento doloso o gravemente colposo, lesivo delle regole di comportamento, dall'altro a stimolare un agire amministrativo attento, rispettoso delle regole, conforme ai canoni di ragionevolezza necessari nel governo della cosa pubblica, in linea con i principi di "Buona Amministrazione".

Oggetto dell'azione di responsabilità è la cattiva amministrazione, è il comportamento doloso, la negligenza, la grave imperizia, la superficialità, la sciatteria, l'illegittimità diffusa.

Amministrare è complesso e produce inevitabili errori, ma solo alcuni sono qualificabili come illeciti contabili.

L'INERZIA COME NUOVA FRONTIERA DELLA RESPONSABILITÀ

Alla luce della novella di cui al Decreto legge semplificazioni n. 76 del 2020 che ha spostato, se pur per un periodo transitorio, l'attenzione dai comportamenti commissivi a quelli omissivi, prevedendo la perseguibilità solo di questi ultimi, in disparte i rilievi critici, anche di natura costituzionale, già evidenziati dal mio predecessore nella Requisitoria di inaugurazione dell'anno giudiziario dello scorso anno, l'illecito contabile, oggi, si sostanzia, nei casi di colpa grave, soprattutto nell'inerzia amministrativa, nella non scelta, nell'omissione di fronte ad un dovere di comportamento, nella mancata spesa, nel ritardo o nella mancata conclusione di un'opera, nella mancata resa di un servizio, nel conseguente disservizio.

È questa, anche alla luce del programma contenuto nel "Recovery Fund" e nel correlato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che impone tempi estremamente contratti per il suo compimento, la nuova sfidante frontiera della responsabilità amministrativa: sanzionare l'inerzia e quindi stimolare il fare, e in particolare il fare bene.

L'azione di responsabilità, in questo modo, si va ad innestare armonicamente anche nel quadro generale dei nuovi compiti di controllo affidati alla Corte dei conti dalla normativa più recente. Ci si riferisce alla funzione di controllo concomitante, a quel controllo teso alla verifica dei piani di azione e di spesa coevo alla loro realizzazione e che costituirà possibile fonte di notizie di illecito rilevante. Ci si riferisce ancora alla implementazione della funzione consultiva della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, di cui alla recentissima legge Europea n. 238/2021 e che vede nel Supremo Organo di controllo uno strumento di supporto all'azione delle Amministrazioni chiamate a realizzare i progetti di cui al PNRR. La stessa esplicita esclusione della gravità della colpa, prevista qualora l'azione amministrativa si conformi ai pareri resi dalla Corte in via consultiva, se pur pleonastica, si armonizza perfettamente con la funzione dissuasiva dell'azione di responsabilità che mira a colpire solo quegli amministratori e dipendenti pubblici che hanno agito nel dispregio delle regole di buona amministrazione. Attenersi ad un parere della Corte è già di per sé sintomatico di buona fede nell'agire, come, per converso, discostarsene con conseguenti lesioni patrimoniali, è indice di gravissima *mala gestio*.

È ai descritti parametri che la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto cercherà di attenersi nella sua azione di contrasto all'illecito contabile.

ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE PER IL VENETO

1 L'ANALISI DEI DATI STATISTICI

Per un *report* analitico dei dati relativi all'attività svolta dalla Procura rinvio alle tabelle allegate alla relazione, corredate da alcuni grafici esplicativi.

In questa sede meritano un approfondimento solo alcune rilevazioni.

Al riguardo ritengo che anche nell'anno appena trascorso si possano riscontrare tutti gli indicatori e gli standard qualitativi attestanti un notevole impegno di questa Procura regionale, nonostante le oggettive criticità ancora connesse all'emergenza epidemiologica da *covid* 19. Dei risultati del lavoro svolto non ho naturalmente alcun merito, essendomi appena insediato. Questi vanno riconosciuti ai colleghi e al mio predecessore, Presidente Paolo Evangelista.

Gli atti di citazione in giudizio depositati sono stati **36** ed è stato proposto un atto di appello, mentre il numero complessivo delle istruttorie pendenti alla data del 31 dicembre 2020 risulta pari a n. **5.206**, registrandosi un sensibile incremento delle istruttorie aperte a seguito di *notitia damni* (n. **1.378**) rispetto all'anno precedente (n. 1.189).

L'attività inquirente svolta nell'anno ha comportato un incremento delle richieste istruttorie pari a n. **600** (n. 490 lo scorso anno) e n. **39** deleghe di indagini alla Guardia di Finanza.

Le archiviazioni delle istruttorie sono state n. **893**.

Dai sintetici dati statistici sopra riportati si evince che l'attività della Procura è stata orientata in prevalenza ad esaminare le istruttorie già aperte, pervenendo all'archiviazione delle stesse o all'approfondimento delle denunce segnalate.

Impegnativa inoltre è risultata l'attività per l'elaborazione della memoria conclusionale in occasione del giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Veneto, in considerazione della mole di documentazione contabile acquisita in sede istruttoria e messa a disposizione dai valenti colleghi magistrati

del controllo.

1.1 L'effettività dell'azione risarcitoria/recuperatoria della Procura finanziaria del Veneto

Un dato che reputo di rilievo, nell'ottica dell'efficienza e dell'effettività della tutela risarcitoria, è quello concernente l'importo complessivo (pari ad **euro 34.430.130,10**) recuperato ed incamerato in gran parte nei bilanci di Enti veneti, in esecuzione di sentenze di condanna definitive.

Non meno significativo è l'importo (**euro 3.748.350,99**) relativo sia ai versamenti 'spontanei', da parte di presunti responsabili, sia al rientro di ingenti risorse finanziarie pubbliche per effetto di misure correttive e di autotutela delle Amministrazioni coinvolte, a testimonianza della funzione preventiva e 'sollecitatoria' della Procura contabile.

1.2 Il processo avanzato di informatizzazione/digitalizzazione dell'attività della Procura

I risultati raggiunti nel 2021 costituiscono anche il frutto della progressiva e costante attività di digitalizzazione dei procedimenti documentali della Procura veneta, perseguita fin dal 2016, che ha consentito di affrontare al meglio l'emergenza pandemica.

La necessità di proseguire parte delle attività in *smart-working*, quale misura preventiva per contrastare i contagi, non ha rallentato l'attività della Procura, né ha comportato particolari criticità in quanto, grazie alla progressiva creazione del cosiddetto fascicolo elettronico - prima mediante la piattaforma *Sharepoint* e successivamente con l'applicativo *Giu.Di.Co.* (Giustizia Digitale Contabile) - i magistrati e il personale amministrativo hanno potuto proseguire l'attività istruttoria a distanza.

Si sottolinea altresì la sinergica collaborazione con la Sezione giurisdizionale e la partecipazione ai gruppi di lavoro per la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Codice di giustizia contabile.

Sempre nell'ambito della digitalizzazione, la Procura ha contribuito all'evoluzione della piattaforma Giu.Di.Co. con la realizzazione, in collaborazione con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) – Servizio per la gestione dei progetti applicativi (SPA), dei nuovi servizi che consentiranno la creazione di un unico sistema che gestirà tutti i flussi documentali nell'ambito delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Con le recenti innovazioni introdotte nella piattaforma Giu.Di.Co., infatti, sarà data piena attuazione al nuovo sistema D.A.eD. (Deposito Atti e Documenti) con cui sarà possibile, in alternativa all'invio di documenti tramite gli strumenti tradizionali (Posta elettronica certificata, E-mail, Servizio Postale, Depositi diretti), **depositare online quasi tutti i documenti relativi alle istruttorie e ai giudizi in essere**, in modo da gestire, con maggiore rapidità, i flussi documentali ottimizzando l'impiego delle risorse umane.

La Procura del Veneto nel 2021 ha continuato ad essere parte attiva del **progetto di interesse nazionale** che troverà il suo sviluppo nel corso dei prossimi anni partecipando alla costituzione del DACC - *Data Analytics Competence Centre*, (Centro di Competenze per l'Analitica dei Dati della Corte dei conti); un progetto che ha lo scopo di avviare, all'interno della Corte dei conti, avvalendosi di collaborazioni con altre Amministrazioni ed enti di ricerca, un centro di competenze a supporto dell'attività istituzionale finalizzato a fornire agli uffici centrali e regionali il supporto necessario per la raccolta, la gestione, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

Il menzionato progetto, inoltre, costituirà un supporto essenziale nell'attività del 'Controllo concomitante' nell'ambito delle azioni previste dal PNRR.

2 LE FATTISPECIE DI RESPONSABILITA' FINANZIARIA

Prima di illustrare sinteticamente alcune fattispecie specifiche di danni finanziari che hanno costretto la Procura ad esercitare l'azione risarcitoria, ritengo opportuno - e con forza - rimarcare **la presunzione di non colpevolezza dei convenuti in giudizio** fino alla sentenza definitiva ovvero fino all'avvenuto riscontro delle

ipotesi accusatorie del PM contabile, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

2.1 Il danno per violazione del dovere di esclusività di pubblici dipendenti in particolare nella sanità

Purtroppo anche nel 2021, come anche nell'anno precedente, sono stati accertati numerosi casi rientranti nell'ambito del *genus* della cosiddetta incompatibilità dei pubblici dipendenti e sono state depositate citazioni, nelle quali si stigmatizza il contestuale svolgimento di attività professionali senza preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, in violazione dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001 con lesione dei principi di prevenzione del conflitto d'interessi.

Tale fenomeno ha interessato in particolare il settore universitario e quello sanitario, con diverse ipotesi di medici in convenzione con il SSN o dipendenti di strutture pubbliche e/o centri privati convenzionati che a loro volta svolgono attività privata professionale in violazione della normativa costituzionale, primaria e contrattuale, che sancisce la esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.

In questo ambito si segnalano alcuni casi di particolare rilievo:

- La Procura ha citato in giudizio un medico dipendente dell'A.U.L.S.S. n. 6 "Euganea" per danno corrispondente alla retribuzione percepita per l'attività libero - professionale non consentita e non dichiarata, svolta presso un ambulatorio privato, durante la persistenza del rapporto di lavoro con l'A.U.L.S.S. n. 6 "Euganea".
- La Procura ha invitato a dedurre un docente universitario in servizio presso l'Università degli Studi di Padova, il quale ha costituito una società a responsabilità limitata, ha assunto la carica di Amministratore Unico, nonché di Direttore Tecnico, è stato nominato Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il tutto in violazione della normativa in materia di incompatibilità.

- Altra fattispecie ha riguardato un appuntato della GDF che aveva svolto attività lavorativa extra – istituzionale non autorizzata. A seguito di invito a dedurre il procedimento è stato archiviato per l'avvenuto recupero integrale del danno erariale.

2.2 Il danno per illegittima utilizzazione da parte di privati di contributi pubblici a destinazione vincolata

Imponente è stata l'attività della Procura volta al recupero dei contributi pubblici a destinazione vincolata illecitamente acquisiti da soggetti privati, spesso imprenditori.

Si segnalano in tale ambito le seguenti fattispecie:

- Di particolare rilievo sono le ipotesi di indebita fruizione di contributi pubblici, nel settore dell'agricoltura e delle energie rinnovabili. Una istruttoria iniziata nel 2020 e sfociata in due giudizi per risarcimento di un danno estremamente ingente (oltre 40 milioni di euro), ha condotto, nel corso del 2021, ad un sequestro in corso di causa di crediti IVA presso l'Agenzia delle Entrate, per un importo di più di 5 milioni di euro, che si è aggiunto ad un precedente sequestro, concesso e confermato dalla Sezione giurisdizionale. Trattandosi di una pretesa risarcitoria di ammontare molto rilevante, questa Procura ha mantenuto un'attenzione molto alta sul profilo del recupero del danno medesimo anche dopo l'instaurazione del giudizio e successivamente ad un primo sequestro, provvedendo alla ricerca, attraverso una serie di attività investigative condotte dalla G.d.F., di ulteriori beni da acquisire a garanzia del futuro credito.
- Sul medesimo fronte, sempre nel 2021, è stato definito un altro giudizio di valore rilevante, avente ad oggetto il risarcimento del danno erariale prodotto dalle condotte fraudolente di soggetti beneficiari degli incentivi sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare, realizzazione fittizia di più impianti fotovoltaici allo scopo di usufruire del sostegno pubblico previsto in materia).
- Analogamente, nel settore dell'agricoltura, all'esito di una indagine piuttosto complessa e articolata, è stata portata alla luce una truffa finalizzata al

percepimento indebito dei finanziamenti comunitari a carico del FEAGA, che ha dato origine ad un giudizio di responsabilità amministrativa, poi definito ex art. 130 del D.lgs. n. 174/2016.

2.3 Il danno conseguente ad inefficiente gestione di società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali

Particolarmente attenta è la Procura nella valutazione della gestione delle società partecipate troppo sovente fonte di ingenti danni erariali

Sul tema si segnala:

- Una complessa istruttoria, condotta sulla crisi economico-finanziaria di due società in house partecipate da un ente locale, determinata dagli amministratori delle stesse e causa di un grave danno patrimoniale per l'ente medesimo, per la quale è stata svolta una complessa ed articolata indagine.
- Altro procedimento di particolare rilievo ha coinvolto la società Veneto Sviluppo S.p.A., società partecipata da Regione Veneto, unitamente ad altri soggetti, (ex amministratori, ex dipendenti, ex componenti di comitati consultivi), ai quali è stato contestato un danno erariale dell'ammontare complessivo pari a euro 1.080.020,28 derivante dalla svalutazione della propria partecipazione al capitale sociale di una piccola media impresa. L'acquisizione della partecipazione nella società è avvenuta con un investimento finanziato attraverso Fondi di derivazione regionale e comunitaria.

2.4 Il danno conseguente ad operazioni in derivati finanziari

Le operazioni in derivati finanziari sono sempre operazioni ad alto rischio, soprattutto laddove si tratti di prodotti speculativi, preclusi alle amministrazioni pubbliche. Pur se la normativa più recente ha limitato il ricorso a tali strumenti, ancora oggi si assiste a pregiudizi erariali derivanti dalla improvvida gestione da parte di amministratori di enti locali di operazioni finanziarie ad alto rischio.

In tale ambito si segnala una complessa istruttoria che ha dato luogo ad un giudizio di responsabilità avente ad oggetto il danno patrimoniale subito dal Comune di

Santo Stino di Livenza (VE) a seguito della chiusura di un derivato e per effetto dei flussi negativi dallo stesso prodotti nel corso della vigenza del relativo contratto.

2.5 Il danno conseguente a fattispecie di rilievo penale (truffa, corruzione, etc.)

Dai reati contro la PA derivano sempre conseguenze patrimoniali pregiudizievoli per l'Amministrazione stessa. Vuoi perché, a seconda dei casi, derivino maggiori spese o minori entrate (danno patrimoniale diretto,) vuoi perché viene lesa l'immagine dell'Amministrazione con grave *vulnus* alla sua affidabilità, vuoi infine perché viene arrecato un disservizio alla collettività in termini di mancato o cattivo servizio pubblico reso.

In tale specifico ambito si evidenzia la proficua collaborazione instaurata con la Procura della Repubblica con la quale vi è un continuo scambio di documenti e sinergie.

Si segnalano:

- Plurime fattispecie di corruzione verificatesi nell'ambito dell'attività di accertamento tributario e nelle fasi successive, da parte di dirigenti e funzionari dell'Agenzia delle Entrate ed ufficiali della G.d.F., corruzione che ha determinato una riduzione, anche per importi rilevanti, di entrate tributarie ed un correlato, indebito, risparmio per diverse società operanti nel Veneto, nonché una lesione piuttosto seria dell'immagine pubblica, in considerazione della eco mediatica che ha avuto la vicenda, sia a livello regionale che a livello nazionale. L'indagine, che è stata svolta in ambito penale ed erariale, ha condotto, allo stato, alla proposizione di due giudizi di responsabilità, ancora non definiti, a carico dei soggetti coinvolti.
- Due casi di danno da disservizio di circa 20.000 euro (per verifiche, disguidi e ritardi nonché richieste risarcitorie) causati da due dipendenti della Prefettura di Treviso che avevano alterato gli indirizzi nel sistema informatico di posta elettronica.
- Il danno di immagine e da disservizio per quasi 50.000 euro, provocato da un giudice onorario che percepiva somme in cambio dell'assegnazione di incarichi nell'ambito del processo di esecuzione immobiliare.

- Il danno di oltre 100.000 euro da mancata entrata causato da un dipendente comunale, addetto alla riscossione tributi, che si appropriava di somme versate dai contribuenti per il pagamento della tassa sui rifiuti.
- Il danno di circa 140.000 euro prodotto dal Responsabile del Servizio finanziario di un Comune che, attraverso la contraffazione di documentazione relativa ad entrate e uscite, si impossessava, liquidandosi corrispettivi stipendiali non dovuti, di somme erogate per spese in realtà mai effettuate e relative ad entrate che sarebbero spettate all'ente.
- Ulteriore danno di 80.000 euro derivante dall'illecita appropriazione da parte di un dipendente comunale responsabile del servizio finanziario di somme introitate per tassa rifiuti.

2.6 Il danno da mancata entrata per omesso riversamento di somme di pertinenza dell'amministrazione

In questo ambito si segnalano plurime istruttorie, volte al recupero nei confronti di operatori del settore turistico, della tassa di soggiorno esatta dai clienti e non riversata nelle casse dell'erario. La giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti si fonda sul presupposto della qualifica di tali soggetti quali agenti contabili, aventi la disponibilità di somme di spettanza dell'amministrazione pubblica.

Sempre nella casistica del pregiudizio da mancata entrata, si segnala poi una questione di particolare interesse, che non vede precedenti nell'ambito dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti, che ha interessato il canone RAI. Come noto, dal 2015 è stato previsto che per i soggetti intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica (per i quali opera la presunzione di detenzione di un apparecchio radiorecente) il pagamento del canone RAI avvenga mediante addebito in dieci rate mensili sulla fattura emessa dall'impresa per la fornitura di energia elettrica. Le somme riscosse dalle società elettriche a titolo di canone RAI devono essere riversate all'Erario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. A tal

fine sono previsti, a carico delle imprese, specifici obblighi di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni. Le imprese elettriche, in ragione della funzione loro attribuita dalla legge di riscossione del canone RAI, assumono allora le vesti di agenti contabili. Ebbene, proprio in relazione al mancato riversamento di somme esatte a tale titolo e non riversate, è stata convenuta in giudizio una società elettrica, nonché il suo amministratore unico, per una somma superiore a 350 mila euro. Una seconda società, destinataria anch’essa di analoga contestazione, ha invece provveduto, dopo il ricevimento della stessa da parte della Procura, al pagamento (per una somma superiore a 1.250.000 euro) estinguendo così il proprio debito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria con conseguente archiviazione del fascicolo.

2.7 Il danno da mancata entrata per omessa escussione di polizze fidejussorie

Il procedimento ha riguardato n. 11 Programmi Integrati di Riquilificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale (P.I.R.U.E.A.) attivati negli anni 2007 e 2008 dal Comune di Rovigo, dei quali solamente 5 sarebbero stati completati e molti non sarebbero nemmeno stati iniziati, con ipotesi di danno erariale connesse anche alla mancata escussione delle fidejussioni fornite dai soggetti privati a garanzia della realizzazione delle opere.

L’attività di assunzione di informazioni, di monitoraggio dello stato di ogni singolo PIRUEA e di acquisizione di documentazione, posta in essere dalla Guardia di Finanza di Venezia su delega di questa Procura, ha avuto già di per sé l’effetto positivo di porre fine ad una situazione di stallo in cui si trovavano i predetti programmi; stallo determinato dall’inescusabile mancato esercizio, da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Rovigo, delle necessarie attività e azioni a tutela delle ragioni dell’Ente.

A fronte, pertanto, dell’intervento della Procura si è registrata:

- L’escussione delle polizze a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui alle Convenzioni per complessivi euro 524.444,14.

- La liquidazione da parte delle ditte esecutrici dei lavori delle somme costituenti il valore delle opere speciali mai realizzate per euro 122.258,40.
- L'avvio delle procedure per l'escussione di altre polizze a garanzia degli obblighi di cui alle Convenzioni per complessivi euro 415.119,00.
- L'impegno, da parte di una ditta lottizzante, della volontà di corrispondere la somma di euro 77.000,00 pari al valore di un'opera speciale mai realizzata.

Il fascicolo è attualmente ancora in fase istruttoria per la valutazione di altre poste di danno e per il monitoraggio dell'adempimento degli impegni di riscossione assunti dall'ente e dalle ditte coinvolte.

2.8 Il danno da occupazione *sine titulo* di aree demaniali

Il procedimento, ancora in fase istruttoria, è stato aperto su segnalazione della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia in merito ad una situazione di abusivismo demaniale, edilizio e paesaggistico, caratterizzante, sin dagli anni '50 le aree demaniali in località Falconera del Comune di Caorle (VE). In particolare, è stata accertata la presenza di n. 76 situazioni di occupazioni abusive c.d. "Casoni", tipiche abitazioni per lo più in muratura con tetto in canna palustre essiccata, un tempo usate dai pescatori e oggi adibite ad abitazioni o utilizzate per attività di ristorazione, tutte collocate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Particolarmente complessa è stata la qualificazione giuridica delle aree in questione, in relazione alla natura marittima o idrica delle aree demaniali oggetto di occupazione, aspetto determinante ai fini dell'individuazione del soggetto pubblico competente al rilascio delle concessioni demaniali e alla riscossione dei canoni o delle indennità di occupazione nei casi di assenza di concessione. La vicenda ha visto per ben 25 anni un non edificante rimpallo di competenze tra Regione (Genio civile di Venezia), Demanio, Magistrato alle Acque, Capitaneria di Porto e Comune di Caorle. La conseguenza dello stato di inerzia delle amministrazioni competenti ha comportato che i c.d. "Casoni", pur non essendo stati oggetto di alcuna specifica valutazione in termini di pubblico interesse, sono stati negli anni oggetto di una sorta di "tutela di fatto" con particolare riguardo:

- alla mancata riscossione delle indennità di occupazione abusiva di bene demaniale;
- alla mancata applicazione da parte del Comune di Caorle della normativa in materia abusivismo edilizio;
- alla sospensione delle procedure di definizione di alcune istanze di condono presentate da alcuni occupanti;
- all'omesso assoggettamento delle costruzioni all'imposta municipale propria (IMU), dovuta anche con riferimento a immobili abusivi.

Finalmente, anche a seguito dell'apertura del procedimento da parte di questa Procura e delle relative attività istruttorie espletate, nel novembre del 2020 l'area è stata classificata come appartenente al Demanio marittimo e nel dicembre del 2021 la Regione ha avviato l'invio agli occupanti *sine titulo* di apposite richieste di pagamento degli indennizzi dovuti per l'occupazione abusiva a far data dal 2011, in quanto il periodo precedente è ormai caduto in prescrizione. Parallelamente la Regione dovrebbe attivarsi per il rilascio di concessione d'uso di aree demaniali preceduto dall'esperimento di una procedura concorrenziale. Sul punto la Procura non mancherà di vigilare.

2.9 Danno da *mal practice* sanitaria

Plurime sono le segnalazioni che pervengono alla Procura inerenti casi di *mal practice* sanitaria da cui derivano ingenti pregiudizi erariali alle Aziende sanitarie del territorio per i risarcimenti pagati ai pazienti che hanno subito danni.

Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli/Bianco), con riferimento alle strutture sanitarie pubbliche è stata attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave di natura professionale, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria.

La norma detta criteri specifici per valorizzare le eventuali difficoltà di contesto e le situazioni di fatto di particolare complessità, anche di natura organizzativa, della

struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l' esercente la professione sanitaria ha operato.

Ebbene, proprio al fine di consentire alla Procura una valutazione attenta dei singoli casi, è stata avviata una proficua collaborazione con tutte le Aziende sanitarie affinché le segnalazioni di danni erariali siano sempre accompagnate dalle valutazioni di natura tecnica (eventuali CTU, Verbali delle commissioni di valutazione sinistri etc.) necessarie per contestualizzare le singole fattispecie sia in relazione alla loro natura clinica, sia in relazione al contesto in cui l' operatore sanitario ha svolto la sua funzione. Ciò al fine di perseguire solo quei comportamenti caratterizzati da una colpa professionale di tipo gravissimo ed imperdonabile che ha poi dato luogo al risarcimento pagato dall' Azienda. In questo senso differente è la valutazione del rapporto, da "contatto sociale" tra Azienda danneggiante e danneggiato che ha dato luogo al risarcimento e in cui viene in rilievo, innanzitutto, il nesso eziologico tra il danno subito e l' attività sanitaria espletata, e quello invece tra Erario danneggiato (dal risarcimento pagato dall' Azienda) e operatore sanitario, nel quale, stante l' accertato nesso eziologico, assume invece particolare rilievo la valutazione dell' elemento psicologico di quest' ultimo (la colpa grave professionale). Proprio la cennata differenza spiega perché, a fronte di plurime segnalazioni, pochissime sono invece le azioni di responsabilità incardinate.

2.10 Altre ipotesi di rilievo ed oggetto di archiviazione

Di rilievo sono poi le seguenti, ulteriori, istruttorie che hanno visto impegnata la Procura:

- Una istruttoria, archiviata per difetto dell' elemento psicologico, ha riguardato gli amministratori di un ente pubblico strumentale del Comune di Verona (AGEC), per l' attribuzione di un compenso al Direttore Generale, ritenuto eccessivo rispetto alla previsione contrattuale. Ai fini dell' archiviazione hanno militato sia l' incertezza delle previsioni contrattuali che lasciavano ampi margini interpretativi, sia la situazione contingente dell' Azienda che era stata

investita da un'inchiesta penale che aveva portato alla cessazione della precedente classe dirigente.

- Altra istruttoria ha riguardato l'erogazione, per un unico anno, della retribuzione di risultato ad alcuni Dirigenti, apparsa non completamente rispettosa delle condizioni contrattuali. Anche in tale evenienza è stata valutata, come attenuante, la circostanza dell'indagine penale, da cui era derivata una notevole contrazione del personale Dirigente e un momento di difficoltà operativa che comunque aveva richiesto un impegno non ordinario.

3 L'EFFETTO CONFORMATIVO E DISSUASIVO DELL'ATTIVITÀ DELLA PROCURA CONTABILE

Come emerge dall'analisi delle singole fattispecie di maggior rilievo, l'azione della Procura contabile, indipendentemente dal recupero dei danni erariali, spesso induce le stesse Amministrazioni ad attivarsi per il ripristino della legalità, con un effetto conformativo a fronte di situazioni di marcata illiceità e sollecitatorio nei casi di inerzia.

A ciò si aggiunga l'effetto dissuasivo rispetto a comportamenti illeciti che l'azione di responsabilità ha nei confronti degli operatori pubblici.

Tali effetti non sono meno importanti di quelli più strettamente recuperatori e dimostrano con evidenza l'importanza del ruolo che la giurisdizione di responsabilità ha nel perseguimento della "Buona Amministrazione".

4 L'IMPEGNO DELLA PROCURA CONTABILE NEL PERSEGUIRE INADEMPIMENTI, INERZIE E RITARDI NELL'ATTUALE GESTIONE DEL MO.S.E.

Nelle relazioni dello scorso anno si dava atto conto della sentenza di condanna n. 239/2019 emessa nei confronti del presidente e del vice - presidente *pro tempore* del Consorzio Venezia Nuova e, in solido, dello stesso CVN, che ha costituito l'epilogo

delle azioni risarcitorie promosse dai magistrati assegnati al tempo a questa Procura nei confronti dei protagonisti in negativo della vicenda corruttiva per la realizzazione del M.O.S.E.

Ebbene la vicenda si è chiusa anche in appello con la conferma della sentenza di I grado.

L'impegno della Procura è ora, da un lato di monitorare l'effettiva riscossione delle ingenti somme oggetto di condanna (superiori a 5 milioni di euro), dall'altro, grazie anche alla collaborazione della Guardia di Finanza, approfondire le segnalate ipotesi di aggravio di costi ed ingiustificati ritardi nella fase del completamento delle opere, nonché carenze nella fase manutentiva.

5 I CONTI GIUDIZIALI

Importante ed impegnativa è stata l'attività della Procura sul versante dei conti giudiziali, sia con riferimento a quella relativa ai giudizi di conto per impulso della Sezione giurisdizionale, con intervento nelle plurime udienze che si sono succedute durante l'anno e che hanno impegnato tutti i magistrati, sia con riferimento alle azioni per resa di conto su iniziativa di questa Procura, al fine di acquisire, nell'interesse del Paese e della integrità dell'erario, le risultanze della gestione di tutti coloro che hanno in qualche modo maneggio di pubbliche risorse.

Ringraziamenti e conclusioni

A conclusione della relazione mi sento di assicurare che i compiti affidati a questa Procura saranno svolti con rigore ed equilibrio, confortato dalla valida collaborazione dei colleghi Dimita, Pasero, Garlisi, Spagnuolo e Sutto. Questi ultimi, nonostante il loro recentissimo ingresso nelle file della magistratura contabile, contribuiranno certamente a rafforzare l'azione di una Procura impegnata su molteplici fronti e che vede un numero di procedimenti pendenti di difficilissima gestione (oltre mille per ogni magistrato).

Sono inoltre sicuro di poter continuare a confidare, per l'espletamento delle numerose indagini delegate, nella professionalità e disponibilità del Gen. Mainolfi, Comandante Regionale della Guardia di Finanza, del Gen. Avitabile, Comandante Provinciale di Venezia, dei Comandanti Provinciali, degli Ufficiali e Sottufficiali tutti che operano sul territorio fornendo il loro qualificato e indispensabile apporto.

Un riconoscimento va al Gen. Parrulli Comandante della Legione Veneto dell'Arma dei Carabinieri, al Col. De Lucchi Comandante Provinciale di Venezia ed ai Comandanti dei reparti specializzati (NAS) per la dedizione e la sensibilità dimostrata nel corrispondere alle istanze della Procura erariale.

Sono sicuro che anche per il prossimo anno proseguirà l'armonia istituzionale che il mio predecessore ha instaurato con i colleghi delle Procure della Repubblica, con la Magistratura amministrativa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con tutti gli Organi ispettivi dei quali questo Ufficio Requirente si è avvalso per le proprie attività.

Un ringraziamento devo fare al collega Giancarlo Di Maio che il 1° febbraio ci ha lasciati per raggiunti limiti di età, per il suo lunghissimo ed encomiabile servizio reso alla Procura veneta che ha consentito di conseguire i risultati esposti.

Ulteriore grazie va poi a tutto il personale amministrativo per l'impegno lavorativo leale e proficuo profuso e che, anche da 'remoto', ha dato prova di spirito di servizio e senso del dovere.

Un plauso inoltre è rivolto agli Organi di informazione che attuano un indispensabile monitoraggio di gestioni inefficienti di risorse finanziarie pubbliche

e che, riportando le statuizioni del giudice contabile e le deliberazioni emesse dalla Sezione del controllo, concorrono a far conoscere le *best practices* e le regole di buongoverno dell'agire pubblico.

Un particolare ringraziamento, infine, intendo indirizzare ai cittadini che vedono nella Procura e nella magistratura contabile tutta, un fondamentale presidio a tutela della legalità finanziaria, garantendo il costante impegno di tutti per garantire il corretto uso dei soldi di tutti noi e delle ingenti risorse del Next Generation EU.

Infine, consentitemi un particolare ed affettuoso ringraziamento al mio amico, collega e predecessore Paolo Evangelista che mi ha lasciato un ufficio ben organizzato, con colleghi giovani e motivati. Gli auguro davvero di trovare, nella Procura milanese che è andato a dirigere, lo stesso spirito e la stessa organizzazione che ha lasciato in eredità a me.

Nel ringraziare per l'attenzione riservatami, chiedo al Sig. Presidente di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto.

Ugo Montella

Tabelle statistiche

PERSONALE DI MAGISTRATURA

Procuratore Regionale (dall'1.1.2022)	Pres. Ugo Montella
Procuratore Regionale (fino al 31.12.2021)	Pres. Paolo Evangelista
Vice Procuratore Generale	Giancarlo Di Maio
Vice Procuratore Generale	Francesca Dimita
Sostituto Procuratore Generale	Federica Pasero
Sostituto Procuratore Generale	Francesca Garlisi
Sostituto Procuratore Generale	Massimiliano Spagnuolo
Sostituto Procuratore Generale	Massimiliano Sutto

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Dipendenti

Arianna Baldin

Elisa Boscolo Nata

Caterina Borella

Raffaella Brandolese (*Funzionario preposto*)

Chiara Broccardo

Marco Curti

Mariangela D'Amico

Antonio Fallica

Patrizia Moro

Oriana Padovan

Carolina Pecoraro

Giovanni Battista Ristori

Catia Turchetto


Damiano Vianello

SITUAZIONE DELLE ISTRUTTORIE


<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
<i>Istruttorie pendenti al 1.1.2021</i>	5.206
Archiviazioni immediate denunce	136
Istruttorie aperte	1.378
Istruttorie archiviate	893
Istruttorie riunite - trasferite ad altra Procura	12
Numero atti di citazione	36
Numero sequestri	1
<i>Istruttorie pendenti al 31.12.2021</i>	5.654

ISTRUTTORIE ANNO 2021

Provenienza delle denunce



TIPOLOGIA DELLE DENUNCE PERVENUTE



ATTI DEPOSITATI

<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
Citazioni	36
Controricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dai convenuti	=
Riassunzioni	2
Sequestri	1
Azioni revocatorie/ simulazione	=
Riassunzioni	2
Appelli della Procura	1

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
Inviti a dedurre	29
Richieste istruttorie/Decreti (<i>eccetto deleghe alla P.G.</i>)	600
Audizioni personali	32
Deleghe alla P.G.	39

EVOLUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DAL 2017 AL 2021

<i>Anno</i>	<i>Istruttorie pendenti</i>	<i>Citazioni</i>	<i>Archiviazioni</i> (<i>comprese le archiviazioni immediate</i>)	<i>Sequestri</i>
2017	5.208	68	2.075	4
2018	5.469	48	1.084	5
2019	4.297	38	910	5
2020	5.206	16	2.007	=
2021	5.654	36	893	1

**ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELEGATA AI COMANDI
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

COMANDO REGIONALE VENETO

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
Deleghe giacenti al 1° gennaio	46	64	79	68	53
Deleghe ricevute nell'anno	68	64	38	30	22
Deleghe evase nell'anno	50	49	49	45	32
Deleghe giacenti al 31 dicembre	64	79	68	53	43
Danno erariale segnalato	€ 187.053.295	€ 43.035.228	€ 84.362.263	€ 87.060.245	€ 175.229.158

COMANDO PROVINCIALE VENEZIA

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
Deleghe giacenti al 1° gennaio	28	28	44	31	23
Deleghe ricevute nell'anno	16	28	10	9	3
Deleghe evase nell'anno	18	12	23	17	9
Deleghe giacenti al 31 dicembre	28	44	31	23	17
Danno erariale segnalato	€ 147.935.710	€ 5.612.493	€ 71.949.889	€ 6.960.945	€ 27.775.140

COMANDO PROVINCIALE VICENZA

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
Deleghe giacenti al 1° gennaio	1	8	5	7	9
Deleghe ricevute nell'anno	12	4	7	3	1
Deleghe evase nell'anno	5	7	5	1	4
Deleghe giacenti al 31 dicembre	8	5	7	9	6
Danno erariale segnalato	€ 15.217.529	€ 1.155.963	€ 36.943	€ 873.775	€ 439.486

COMANDO PROVINCIALE ROVIGO

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
Deleghe giacenti al 1° gennaio	8	7	8	8	8
Deleghe ricevute nell'anno	4	2	1	0	0
Deleghe evase nell'anno	5	1	1	0	0
Deleghe giacenti al 31 dicembre	7	8	8	8	8
Danno erariale segnalato	€ 126.625	=	€ 1.055.353	=	0

COMANDO PROVINCIALE BELLUNO

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
Deleghe giacenti al 1° gennaio	2	5	4	1	1
Deleghe ricevute nell'anno	4	4	2	0	1
Deleghe evase nell'anno	1	5	5	0	1
Deleghe giacenti al 31 dicembre	5	4	1	1	1
Danno erariale segnalato	€ 3.687.440	€ 40.225	€ 544,00	=	€ 144.944

COMANDO PROVINCIALE PADOVA

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
Deleghe giacenti al 1° gennaio	1	10	13	15	7
Deleghe ricevute nell'anno	17	15	8	11	2
Deleghe evase nell'anno	8	12	6	19	4
Deleghe giacenti al 31 dicembre	10	13	15	7	5
Danno erariale segnalato	€ 10.281.249	€ 19.984.220	€ 10.266.326	€ 6.534.990	€ 2.416.840

COMANDO PROVINCIALE TREVISO

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
Deleghe giacenti al 1° gennaio	1	2	0	1	3
Deleghe ricevute nell'anno	8	3	2	2	6
Deleghe evase nell'anno	7	5	1	0	3
Deleghe giacenti al 31 dicembre	2	0	1	3	6
Danno erariale segnalato	€ 7.949.892	€ 12.673.557	€ 501.202	€ 72.061.821	€ 138.638.682

COMANDO PROVINCIALE VERONA

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021
Deleghe giacenti al 1° gennaio	5	6	5	5	2
Deleghe ricevute nell'anno	7	8	8	5	9
Deleghe evase nell'anno	6	9	8	8	11
Deleghe giacenti al 31 dicembre	6	5	5	2	0
Danno erariale segnalato	€ 1.854.850	€ 3.568.770	€ 552.006	€ 628.714	€ 5.814.066

SITUAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI

	<i>Totale</i>
<i>Giacenza al 1.1.2021</i>	0
Conti pervenuti dalla sezione	718
Esaminati	718
<i>Giacenza al 31.12.2021</i>	0

SOMME RECUPERATE AL DI FUORI DEL GIUDIZIO

RIPARAZIONI SPONTANEE						
<i>Anno</i>	<i>senza attività istruttoria</i>	<i>a seguito di attività istruttoria</i>	<i>a seguito di invito a dedurre</i>	<i>in corso di giudizio</i>	<i>a seguito apertura istruttoria (escussione polizze fidejussorie: tasse autom, ecc)</i>	<i>Totale per anno</i>
2017	€ 71.706,23	€ 1.296.121,18	€ 5.000,00	€ 374.223,81	€ 141.490,11	€ 1.888.541,33
2018	€ 4.214,52	€ 231.977,08	€ 14.148,84	€ 71.019,80	=	€ 321.360,24
2019	€ 8.584,49	€ 378.714,20	€ 9.000,00	=	=	€ 396.298,69
2020	€ 4.495,43	€ 46.035.252,09	€ 43.928,16	€ 11.988,80	=	€ 46.095.664,48
2021	€ 1.876.248,87	€ 567.688,20	€ 1.304.413,92	=	=	€ 3.748.350,99

GIUDIZI DEFINITI CON PROCEDIMENTO MONITORIO

<i>Anno di riferimento</i>	<i>n.</i>	<i>Importi richiesti dalla Procura</i>
2017	24	€ 53.750,00
2018	4	€ 14.500,00
2019	3	€ 9.441,18
2020	=	=
2021	=	=

GIUDIZI DEFINITI CON RITO ABBREVIATO

<i>Anno di riferimento</i>	<i>n.</i>	<i>Importi</i>
2017	5	€ 367.856,39
2018	6	€ 69.680,45
2019	6	€ 301.082,96
2020	5	€ 184.051,31
2021	7	€ 429.136,48

ESECUZIONE SENTENZE RESPONSABILITÀ 2017-2021

Anno di riferimento	n. sentenze di condanna di I grado	n. sentenze condanna di I grado appellate	n. sentenze condanna di II grado	Importo di condanna di I grado (Sentenze passate in giudicato)	Importo di condanna di II grado	Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse, inclusi giudizi monitori
2017	36	7	14	1.545.282,08	1.389.801,82	€ 427.785,21
2018	26	7	13	4.866.837,10	11.391.186,55	€ 187.462,48
2019	45	8	23	534.309,86	7.364.600,55	€ 3.007.661,28
2020	25	6	27	3.196,51	8.091.582,74	€ 2.374.947,47
2021	25	3	6	363.757,13	615.508,81	€ 34.430.130,10

RECUPERO COMPLESSIVO INTROITATO NELL'ANNO 2021

	Importo
Riparazioni spontanee	€ 3.748.350,99
Rito abbreviato	€ 429.136,48
Procedimento monitorio	=
Recupero da esecuzioni sentenze di I e II grado	€ 34.430.130,10
Totale	€ 38.607.617,57

INDICE

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE PER IL VENETO

1	L'analisi dei dati statistici	6
1.1	L'effettività dell'azione risarcitoria/recuperatoria della Procura finanziaria del Veneto	7
1.2	Il Processo avanzato di informatizzazione/digitalizzazione dell'attività della Procura	7
2	Le fattispecie di responsabilità finanziaria	8
2.1	Il danno per violazione del dovere di esclusività di pubblici dipendenti in particolare nella sanità	9
2.2	Il danno per illegittima utilizzazione da parte di privati di contributi pubblici a destinazione vincolata	10
2.3	Il danno conseguente ad inefficiente gestione di società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali	11
2.4	Il danno conseguente ad operazioni in derivati finanziaria	11
2.5	Il danno conseguente a fattispecie di rilievo penale (truffa, corruzione, etc)	12
2.6	Il danno da mancata entrata per omesso riversamento di somme di pertinenza dell'amministrazione	13
2.7	Il danno da mancata entrata per omessa escussione di polizze fidejussorie	14
2.8	Il danno da occupazione <i>sine titulo</i> di aree demaniali	15
2.9	Il danno da <i>mal practice</i> sanitaria	16
2.10	Altre ipotesi di rilievo ed oggetto di archiviazione	17
3	L'effetto conformativo e dissuasivo dell'attività della Procura contabile	18
4	L'impegno della procura contabile nel perseguire inadempimenti, inerzie e ritardi nell'attuale gestione del MO.S.E.	18
5	I conti giudiziali	19
	RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONI	20
	TABELLE	

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

